Il Sole 24 Ore – 21.08.2026 -

Passaggi generazionali esenti con cambio di controllo effettivo

Imposta di successione

Occorre pure che chi rileva le partecipazioni le conservi per almeno cinque anni

È possibile utilizzare anche lo strumento dei patti di famiglia

Alessandro Germani

I passaggi generazionali d'impresa per i quali si intende beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'articolo 3 comma 4-ter del Dlgs 346/1990 presuppongono che vi sia un trasferimento effettivo del controllo e che ciò integri un holding period di cinque anni.

Il beneficio e l'oggetto
La norma consente di esentare dalle imposte indirette i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni a favore di discendenti e del coniuge. Il trasferimento può avvenire anche attraverso l'utilizzo dei patti di famiglia, previsti dall'articolo 768-bis del Codice civile.

Il controllo
Qualora il trasferimento riguardi le partecipazioni (azioni oppure quote), il beneficio spetta limitatamente a quelle mediante le quali viene acquisito il controllo in base all'articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile oppure integrato un controllo già esistente.

In caso di quote e azioni di soggetti Ires (società di capitali) il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo della società per un periodo che non sia inferiore a cinque anni, contati a partire dalla data in cui è avvenuto il trasferimento.

La dichiarazione
Gli aventi causa del trasferimento rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (o all'atto di donazione oppure al patto di famiglia), una dichiarazione specifica, con la quale si prendono l'impegno alla detenzione del controllo per tale lasso temporale.

Che cosa si rischia
Chiarito il quadro normativo, per i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali, attuati anche mediante patti di famiglia, gli elementi intorno ai quali ruotano le condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni sono quindi costituiti da:
- trasferimento del controllo della società;
- mantenimento di tale condizione per un lasso temporale che sia pari ad almeno cinque anni.

In assenza di tali elementi, scatta il meccanismo della recapture, che comporta il pagamento di:
- imposte nella misura ordinaria;
- sanzioni (pari al 25% per ritardato/omesso versamento);
- interessi di mora.

Realizzo controllato
Può accadere che l'imprenditore abbia costituito una holding di famiglia beneficiando della neutralità fiscale, sfruttando il regime del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 del Tuir. Tutto ciò in presenza, anche in tale circostanza, del requisito del controllo della società conferita.

Se si sfrutta il regime di realizzo controllato il subentro si può anticipare a quando il dante causa è in vita

Quest'ultima è tipicamente la società attiva nel business che, in tal modo, viene ad essere controllata da una holding di famiglia costituita dall'imprenditore con il predetto conferimento.

A quel punto, il passaggio generazionale potrà avvenire in fase di successione oppure essere anticipato, per gestire meglio gli aspetti di governance e di equilibrio societario, quando il dante causa è in vita, attraverso appositi patti di famiglia.

Talvolta ciò avviene mantenendo l'usufrutto in capo al genitore e trasferendo la nuda proprietà ai figli.

L'effettività del passaggio
In queste circostanze è fondamentale, in ogni caso, che il trasferimento del controllo sia effettivo e genuino, pena il fatto di non potersi avvalere dell'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni.

Da questo punto di vista, le risposte a interpello rese dall'agenzia delle Entrate nel 2026 e le recenti sentenze della Corte di cassazione, come si evince dalle casistiche citate nella scheda in basso, evidenziano l'importanza che il controllo societario non resti nelle prerogative dell'usufruttuario, ma sia effettivamente trasferito ai nudi proprietari. In mancanza di tale requisito, l'esenzione non potrà essere applicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi e gli orientamenti di Entrate e Cassazione

Fattispecie
Acquisizione/integrazione del controllo

Analisi
La vecchia formulazione della norma presupponeva l'acquisizione del controllo della società per ottenere l'esenzione, per cui se si partiva già da una situazione di controllo non si beneficiava dell'esenzione.
La nuova formulazione dell'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 è invece più ampia, consentendo l'esenzione anche partendo da situazioni di controllo già cristallizzato
Prassi
Risposte dell'agenzie delle Entrate a interpello 72/2024 e 497/2021 (relative al regime che è stato in vigore fino al 31 dicembre 2024)

Fattispecie
Effettività del controllo (controllo sostanziale)

Analisi
Spetta l'esenzione se l'usufruttuario in un patto di famiglia in cui trasferisce il 95% delle partecipazioni ai figli (nudi proprietari) mantiene su di sé alcuni diritti particolari (ex articolo 2468, comma 3 del Codice civile), quali il diritto di convocare l'assemblea dei soci, il potere di veto su determinate operazioni e decisioni, il diritto agli utili.
La pronuncia sembra essere stata superata da quelle successive del 2026, che risultano di tenore molto più stringente
Prassi
Risposta 271/2025

Analisi
Non basta il trasferimento di partecipazioni che consentano di integrare il controllo solo formalmente, ma tale controllo deve consentire di deliberare nell'assemblea ordinaria, senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/o eventuali patti parasociali.
Prassi
Risposta 115/2026

Analisi
Non beneficiano dell'esenzione i trasferimenti, operati all'interno di due patti di famiglia, di quote di società di persone in cui il nudo proprietario è il figlio ma i genitori - in qualità di usufruttuari - mantengono la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società conferitarie
Prassi
Risposta 116/2026

Analisi
Un patto di famiglia in cui il padre mantiene la piena proprietà del 5% e l'usufrutto sul 95% della società trasferendo al figlio la nuda proprietà sul citato 95% non beneficia dell'esenzione laddove il padre mantiene fra i diritti particolari la nomina dell'organo amministrativo e la circostanza per la quale per approvare le modifiche statutarie è richiesta una maggioranza del 96% (che ricomprende il padre)
Prassi
Risposta 143/2026

Analisi
Il trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del 50 % delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria; deve trattarsi di una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere
Giurisprudenza
Cassazione, pronuncia 19 marzo 2026, n. 6614

Analisi
Non spetta l'esenzione da imposta di donazione qualora in capo all'usufruttuario (donante) permane il diritto agli utili, nonché il diritto di volto sulle delibere relative alla distribuzione di utili, mentre il diritto di voto su tutte le altre decisioni spetta ai nudi proprietari
Giurisprudenza
Cassazione, pronuncia 19 marzo 2026, n. 6616

Analisi
L'esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale
Giurisprudenza
Cassazione, pronuncia 30 marzo 2026, n. 7619

Fattispecie
Abuso del diritto

Analisi
Non costituisce abuso del diritto l'operazione che comporta il conferimento - ex articolo 177, comma 2 del Tuir - in una newco, da parte di una persona fisica, di una partecipazione totalitaria in una holding, seguito dalla stipula di un patto di famiglia avente per oggetto il trasferimento di una partecipazione di controllo della newco a favore dei tre figli della persona fisica conferente (con nomina di un rappresentante comune)
Prassi
Risposta 450/2019

Fattispecie
Requisito del controllo e conferimento in holding a realizzo controllato

Analisi
Una persona fisica che è titolare del 70% di una società di capitali a seguito di vari atti di donazione (alcuni dei quali hanno consumato la franchigia e altri effettuati in esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990) può conferire tale partecipazione in una holding beneficiando del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 del Tuir.
Prassi/giurisprudenza
Risposta 152/2026